



Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese

Via Ezio 12, 0092 Roma – tel. 06.32.11.535 - fax. 06.32.12.690  
[www.dirstat.it](http://www.dirstat.it) - [dirstat@dirstat.it](mailto:dirstat@dirstat.it)

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Roma, 10 gennaio 2012

Prot. 02

AL SIG. DIRETTORE REGIONALE  
AGENZIA DELLE ENTRATE LOMBARDIA  
Dr. C. PALUMBO  
Via Manin 25  
20121 M I L A N O  
Fax 02/65504866

Oggetto: informativa sindacale

Si fa seguito al contatto telefonico del 5 gennaio u.s. per svolgere opportune considerazioni in ordine al provvedimento n.2011 del 28.12.2011 col quale il dirigente dell'Ufficio Provinciale di Cremona ha affidato la reggenza dell'Ufficio medesimo, nel periodo dal 2 al 9 gennaio 2012, ad un suo collaboratore, incaricato di funzioni dirigenziali, pur avendo in organico un dirigente di ruolo che peraltro già in precedenza aveva svolto funzioni vicarie.

Come è noto, in caso di assenza o legittimo impedimento del dirigente titolare si verte in tema di sostituzione, che è istituto diverso dalla reggenza, ambito nel quale non è in discussione la piena libertà del dirigente titolare di designare il proprio sostituto in base al criterio insindacabile della fiducia riposta nel prescelto. Non si profilano particolari spigolosità quando la scelta del sostituto deve avvenire inter pares, ovvero tra funzionari aventi medesima qualifica, ma un'antica prassi suggerisce tuttavia la opportunità che si tenga conto dell'anzianità di servizio e/o di quella anagrafica, evidentemente anche per non fare torto alle più elementari regole di deontologia.

Se invece, ed è la fattispecie in esame, nell'organico dell'ufficio sono presenti uno o più dirigenti sottordinati, è soltanto tra costoro che il dirigente titolare può scegliere il sostituto in caso di sua assenza o legittimo impedimento. Ciò non pertanto resta ferma ed impregiudicata l'autonomia decisionale del dirigente titolare cui incombe però l'obbligo di motivare una

diversa scelta, dando atto delle ragioni che la sostengono. Presso l'Ufficio di Cremona è accaduto invece che un dirigente di ruolo è stato messo da parte nel peggiore dei modi, quello di ignorarne volutamente la presenza, tanto che non vi è stata neppure una comunicazione scritta che attestasse i motivi della sopravvenuta inidoneità ad esercitare funzioni vicarie.

E' appena il caso di ricordare che sul piano amministrativo disattendere l'obbligo di motivazione espone ogni provvedimento alla censura della illegittimità, quando non anche alla declaratoria di nullità. Nel caso in esame, almeno illico et immediato, il provvedimento n. 2011 del 28.12.2011 appare illegittimo, serve tuttavia un attento approfondimento onde stabilire se sussistano i presupposti per contestarne la validità in sede amministrativa, se non pure per la impugnativa dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria. Resta frattanto la grave lesione di immagine patita da un dirigente di ruolo per essere stato collocato sottordine ad un funzionario non in possesso di qualifica dirigenziale. La giurisprudenza fin qui maturata (cfr. TAR Lazio e SS.UU. della Cassazione) è attestata sulla linea della intransigenza in tema di incarichi dirigenziali, ed è in itinere il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.

Per le ragioni dianzi esposte vorrà la S.V. verificare che quanto accaduto presso l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Cremona eccede i limiti della regolarità amministrativa nel sereno auspicio che un autorevole intervento della S.V. medesima impedisca il ripetersi di tali anomalie purtroppo foriere di spiacevoli incidenti.

In attesa di un cortese riscontro si inviano cordiali saluti.

**Dr. Pietro Paolo Boiano**